



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1196**

### RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. LUIGI ANNINO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (di seguito Organismo);

VISTA la delibera Consob n. 11598 del 15 settembre 1998, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Luigi Annino, nato a Enna (EN) il 21 giugno 1952;

VISTA la delibera Consob n. 20690 del 14 novembre 2018 con cui il Sig. Luigi Annino è stato sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di sessanta giorni, avendo accertato la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza previsti dall'art. 55, comma 1 (adesso art. 7-septies, comma 1), del TUF e dell'art. 10, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 129 del 3 agosto 2017;

VISTA la nota del 10 ottobre 2018 (prot. Consob n. 0402632 dell'11 ottobre 2018) con cui SanPaolo Invest SIM S.p.A. ha segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Luigi Annino nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 18 ottobre 2018 (prot. Consob n. 0419036 del 19 ottobre 2018), con cui SanPaolo Invest SIM S.p.A. ha trasmesso alla Consob ulteriore documentazione relativa ai successivi controlli svolti in merito all'attività del consulente;

VISTA la nota del 12 novembre 2018 (prot. OCF n. 0038519/18) con la quale Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - ha trasmesso a questo Organismo, la sopra richiamata documentazione relativa al consulente Sig. Luigi Annino per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTA la nota del 13 dicembre 2018 (prot. OCF n. 0042693/18), notificata all'interessato in data 29 marzo 2019, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo dell'Organismo ha contestato al Sig. Luigi Annino la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1 (già, art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per avere acquisito, anche temporaneamente, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
- art. 159, comma 5 (già, art. 108, comma 5, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per avere ricevuto dalla clientela mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;
- art. 159, comma 7 (già, art. 108, comma 7, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per avere utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Luigi Annino non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 3 ottobre 2019, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Luigi Annino e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico della Sig. Luigi Annino le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), n. 4, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), n. 4, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari nei casi di acquisizione delle disponibilità di somme o di valori di pertinenza della clientela;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 7, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b*), n. 6, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari nei casi di accettazione del cliente o del potenziale cliente di mezzi di pagamento di strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'art. 159, comma 5;

- per la violazione consistente nell'utilizzo dei codici di accesso telematico relativi ai rapporti di pertinenza dei clienti di cui all'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari (già art. 108, comma 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità. Nella fattispecie la gravità della condotta in questione risulta particolarmente rilevante in quanto preordinata alla realizzazione delle correlate condotte acquisitive;

- il rilevante ammontare delle somme di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione, la pluralità di condotte illecite accertate, in taluni casi preordinate alla realizzazione delle condotte acquisitive, la reiterazione delle stesse, nonché le modalità con cui sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;

- con riferimento all'elemento soggettivo, tali violazioni risultano imputabili al Sig. Luigi Annino a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Luigi Annino, nato a Enna (EN) il 21 giugno 1952, è radiato, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF, dall'Albo unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art. 196, comma 4-bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 15 ottobre 2019

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti